

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Sentenza n. 8/19

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di ottobre, si riunisce la Corte Federale d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Componente
Cons. Maria C. Quiligotti	Componente
Cons. Silvestro M. Russo	Componente relatore
Cons. Giulio Veltri	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Valerio Brizzolari,

nel ricorso della Procura federale avverso la sentenza n. 27/19 del Tribunale Federale, pronuncia la seguente sentenza:

Fatto e Diritto

1. – Il 29-30 giugno-1° luglio 2018 s'è svolta la gara automobilistica Trento-Bondone, il cui servizio di cronometraggio è stato svolto dalla licenziata *Graphics Telecom* di Dariz Francesco.

In sede di controllo dell'attività di quest'ultima nel corso della gara, il sig. Mauro Luciani, segretario della Commissione Velocità in Salita, ha segnalato all'Organizzatore il mancato rinnovo delle licenze della *Graphics Telecom*, sollecitandone l'adempimento. In occasione del controllo del RPG nella gara di Cividale, programmata per il 14 ottobre 2018, il sig. Luciani ha appurato, esaminando le copie delle rispettive licenze, che queste ultime erano state rinnovate solo il 9 (*Graphics Telecom*) e, rispettivamente, il 10 ottobre 2018 (sig. Francesco Dariz).

Sicché il servizio di cronometraggio, nella gara Trento Bondone, era stato svolto in assenza delle necessarie licenze, onde il sig. Luciani ha segnalato alla Procura Federale tal vicenda, aprendo quindi il caso n. 40/18.

2. – A conclusione delle relative indagini, la Procura ha ritenuto d'inviare ai suddetti licenziati la comunicazione ex art. 44, co. 4 del Regolamento della Giustizia sportiva - RGS, contestando loro lo svolgimento del servizio di cronometraggio senza il preventivo rinnovo delle licenze nella gara Trento-Bondone, indicando, però, non le date effettive, ma quelle del 2-7 luglio 2018.

Il 7 dicembre 2018, son pervenute le note difensionali degli incolpati, con cui il sig. Dariz, in proprio e n.q. di legale rappresentante della *Graphics Telecom*, ha reso noto di non aver effettuato alcun servizio di cronometraggio nelle date (erroneamente) indicate. Pertanto, la Procura ha corretto tal errore materiale ed il 28 gennaio 2019, ritenendo di per sé sufficiente l'esatta indicazione



della gara per determinarne la data di svolgimento, ha reiterato la comunicazione sull'intenzione di deferire i predetti licenziati per il medesimo illecito.

Il successivo 18 febbraio, son pervenute le note del sig. Dariz, per sé e n.q., il quale ha chiesto l'archiviazione del procedimento e l'annullamento della rinnovazione della comunicazione, giacché l'errore sulla data non integrava un caso d'errore materiale e che l'atto di rinnovazione fosse da considerare illegittimo.

La Procura ha ritenuto la prospettazione degli incolpati priva di pregio in sé e, non avendo questi ultimi eccepito alcunché nel merito della vicenda loro contestata, ne ha disposto il deferimento avanti al Tribunale Federale ACI.

3. – Con sentenza n. 27 del 9 luglio 2019, il Tribunale Federale ha prosciolto gli incolpati da ogni addebito, per non aver commesso il fatto. Tanto perché:

a) già dal 20 maggio 2018, il sig. Dariz aveva presentato, per sé e per il Gruppo Crono *Graphics Telecom* all'ACI di Belluno, struttura territoriale competente a riceverla, l'istanza di rinnovo di entrambe le licenze ACI in conformità alla procedura descritta nel sito WEB di quell'Ufficio;

b) per la licenza di cronometrista era competente invece l'ACI di Udine, che l'ha rilasciata soltanto il 9 ottobre 2018;

c) ai sensi dell'art. 189 RSN «*tutte le licenze sono valide dalla data di richiesta fino al 31 dicembre successivo*», sicché la richiesta copre il richiedente fino al rilascio della licenza, il quale normalmente avviene in un periodo successivo.

d) l'approvazione del RPG, per la manifestazione di Trento, ben ha potuto trarre in inganno gli incolpati sul buon esito della procedura per il rinnovo delle licenze.

Appella quindi la Procura Federale, col ricorso in epigrafe, deducendo l'erroneità della gravata sentenza per non aver colto:

1) – che quella del 20 maggio 2018 è stata non già la formale istanza di rinnovo della licenza ACI, bensì una richiesta con cui il sig. Dariz, prospettando la volontà di tal rinnovo, ha inteso informarsi su modalità e costo di quest'ultimo;

2) – l'assenza, come s'evince chiaramente dallo scambio di e-mail tra l'appellato e l'Ufficio territoriale, d'un vero e proprio avvio del procedimento di rinnovo e della relativa istruttoria, la quale, peraltro, neppure viene svolta nei casi di rinnovo, poiché quest'ultimo implica il contestuale pagamento degli importi dovuti da cui decorre la data di rilascio e/o validità della licenza rinnovata;

3) – che la formale richiesta di rinnovo per la tessera del sig. Dariz è avvenuta solo il 9 ottobre 2018 presso l'ACI di Udine, data, questa, nella quale detto Ufficio ha rilasciato alla *Graphics Telecom* la licenza per il servizio di cronometraggio, con contestuale pagamento dell'importo di € 210,00, fermo restando che la richiesta per la licenza di ufficiale di gara è stata sì presentata all'ACI di Belluno, ma solo il 10 ottobre 2018;

4) – la conseguente erronea interpretazione dell'art. 189 RSN, poiché la richiesta, cui la norma si riferisce, presuppone sempre il contestuale pagamento degli importi dovuti per ciascun tipo di



licenza invocata e, quindi, paradossale è la lettura che ne fornisce il Tribunale Federale, per cui basterebbe solo chiedere il rinnovo, senza il contestuale pagamento, per fruire di tutti i servizi forniti dall'Ente;

5) l'uso incongruo nella specie della formula assolutoria di non doversi procedere nei confronti dei licenziati per non aver commesso il fatto, in quanto essa presuppone che il fatto illecito sia avvenuto, ma che sia stato commesso non dall'incolpato, bensì da altro soggetto, di talché il Tribunale Federale sembra ritenere sussistente una violazione regolamentare che non si comprende, però, da chi sarebbe stata commessa.

4. – L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni qui di seguito indicate.

Prioritaria s'appalesa, ai fini del decidere, l'individuazione dell'esatto significato dell'art. 189, nella parte in cui prevede che *«tutte le licenze sono valide dalla data di richiesta fino al 31 dicembre successivo»*. La disposizione testé citata vuol solo dire che, una volta assolti *tutti* gli adempimenti connessi all'invocata licenza, il titolo retroagisce dal momento della relativa richiesta, indipendentemente dal giorno in cui il formale documento perviene nelle mani del licenziato. Rettamente, inoltre, la Procura appellante ricorda l'estrema semplicità della procedura di rinnovo, nella quale il licenziato, all'atto della richiesta, paga all'Ufficio territoriale ACI competente l'importo dovuto per il titolo che vuol rinnovare, ottenendone la regolare ricevuta. Quest'ultima tiene luogo sì, fin dalla data di pagamento, della licenza rinnovata, ma pur sempre con efficacia costitutiva da quella data, ogn'altra operazione essendo irrilevante o, meglio, inidonea a preconstituire da sola un qualche effetto anticipatorio della licenza.

Non si può seguire, quindi, l'avviso del Giudice di prime cure. Il Tribunale afferma che la richiesta coprirebbe il richiedente fino al rilascio della licenza, il quale normalmente avviene in un periodo successivo.

Tal assunto, di per sé solo, è neutro, ma anche fuorviante. È materialmente vero che, nei sensi poc'anzi indicati, l'assolvimento della tariffa di rinnovo e la relativa ricevuta costituiscono prova dell'intento del licenziato di rinnovare il titolo e di comportarsi di conseguenza. Ma è vero pure che, se i pagamenti dell'appellato, per sé e n.q. di legale rappresentante della *Graphics Telecom*, sono avvenuti il 9 ed il 10 ottobre 2018, allora i rispettivi rinnovi son stati efficaci solo da quella data e non da prima, onde nelle gare in cui il sig. Dariz ha svolto le funzioni di cronometraggio in effetti egli e la sua impresa erano privi d'un titolo valido ed efficace. Per contro, non è affatto vero che basti la mera richiesta per ottenere il (o, meglio, per iniziare a godere degli effetti favorevoli del) rinnovo, paradossale appalesandosi, come dice la Procura appellante, l'assunto per cui possa bastare tal sola richiesta per esercitare le facoltà connesse al rilascio *optimo jure* della licenza.

È solo da soggiungere che non riesce a mutare i termini della questione e, quindi, non giova all'appellato, che peraltro non ha contestato i fatti né ha replicato ai motivi del presente gravame, la sua interlocuzione del 20 maggio 2018 con l'Ufficio territoriale ACI, servita non già ad effettuare il rinnovo della licenza, ma solo ad ottenere informazioni su modalità e costi di quest'ultimo.

5. – L'accoglimento dell'appello nei sensi fin qui visti implica, per un verso, l'assorbimento del motivo sull'erronea formula assolutoria adoperata dal Tribunale Federale per prosciogliere gli odierni appellati e, per altro verso, la colpevolezza di questi ultimi ai fini dell'irrogazione delle san-



Automobile Club d'Italia
SPORT

zioni per tutta l'attività sportiva svolta, come nella specie, in difetto di licenza. A tal ultimo riguardo, non è invocabile la buona fede, che sarebbe stata ingenerata negli appellati dall'approvazione del RPG per la corsa di Trento. Il loro convincimento sul buon esito del rinnovo fin dal maggio 2018, grazie a tal approvazione, non trova appiglio neppure in fatto ed è quindi colpevole, stante sia il complesso delle informazioni acquisite (o che essi avrebbero dovuto acquisire secondo l'ordinaria diligenza) in esito alla citata interlocuzione a quella data (non per il rinnovo, ripetesi, ma su modi ed importi da pagare per ottenerlo) ben anteriore alla gara stessa, sia il ritardo nella richiesta del rinnovo.

P.Q.M.

la Corte Federale accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza appellata, irroga al sig. Dariz Francesco e alla *Graphics Telecom* la sanzione della sospensione per mesi tre delle rispettive licenze ed euro 1.500,00 di ammenda ciascuno

Roma, 18 ottobre 2019.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Silvestro Maria Russo

Il Segretario

Dott. Valerio Brizzoleri